SOCIETA' CANOTTIERI ARGUS 1910
Associazione Sportiva Dilettantistica

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€14,62
QUATTORDICI/62
Agenzia Entrate
0000331E WOHFMOO1
00005863 01/04/2008 08:41:32
0001-00009 63Q484277D5A8S04
IDENTIFICATIVO : 01062383121951
0 1 06 238312 195 1

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€14,62
QUATTORDICI/62
Agenzia Entrate
00016749 0000331E WOHFMOO1
00005862 01/04/2008 08:41:28
0001-00009 34AAA2DE1E9A5714
IDENTIFICATIVO : 01062383121962
0 1 06 238312 196 2

STATUTO

CAPITOLO I

Costituzione e scopo della Società

Art. 1

Il 29 maggio 1910 si è costituita in Santa Margherita Ligure la Società Canottieri Argus 1910, associazione sportiva dilettantistica, di seguito denominata Società. La Società è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del C.C. ed ha sede in Calata Porto 20 a Santa Margherita Ligure. La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 2

La Società si dichiara ad ogni effetto apolitica ed al di fuori di ogni corrente di partito. Essa è regolarmente affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio con sede in Roma, della quale accetta lo Statuto, i Regolamenti, il Codice delle Regate e le deliberazioni degli Organi Federali, nonché il versamento dei contributi fissati dall'Assemblea Nazionale.

La Società non ha scopo di lucro. Essa è comunque tenuta a non distribuire – anche in modo indiretto o differito – utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La Società è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 legge 133/99 e successive modificazioni e integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo – gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

Art. 3

La Società ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 37 del presente Statuto. Ha

come fine principale quello di coltivare e promuovere, a scopo agonistico ed a mutuo divertimento, l'esercizio della voga, con un insegnamento corretto e razionale. Essa intende favorire, inoltre, l'attività agonistica ed amatoriale promossa ed approvata dalla Federazione Italiana Canottaggio.

Art. 4

Potranno essere istituite altre forme di attività sportiva amatoriale, sia nel campo nautico che in altre discipline. In tal caso però, tutta la materia sarà oggetto di specifica regolamentazione da parte del Consiglio Direttivo che nella formulazione di detti regolamenti dovrà, in particolare, deliberare sull'ammontare da pagare da parte dei praticanti queste nuove attività, sulle limitazioni dell'uso dei materiali e dei locali della sede sociale, tenendo presente che le finalità sociali sono quelle di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Art. 5

La Società non risponde in alcun caso dei danni che possono pervenire alle persone o alle cose per fatti attinenti l'attività agonistica, sia che si verifichino durante le gare, sia prima o dopo o del tutto al di fuori di esse; ciò vale anche per chi pratica attività amatoriale in vasca di voga, in palestra o in mare.

Chiunque partecipi direttamente o indirettamente alle attività sociali pone a suo esclusivo rischio e carico qualsiasi sinistro eventualmente subito e non potrà mai chiamare in causa la Società né i suoi organi, né le persone comunque incaricate di svolgere una qualsiasi attività sociale.

E' fatto obbligo alla Società di raccogliere all'atto dell'iscrizione del socio o, se minore, dell'esercente la patria potestà, la dichiarazione di manleva per aver preso conoscenza della presente disposizione e di accettarla a tutti gli effetti di legge. Tale dichiarazione, integrativa e determinante per l'iscrizione del Socio, verrà classificata e custodita a cura della Società con le cautele d'uso.

Opportune polizze assicurative saranno accese dalla Società con compagnie primarie, a copertura dei rischi correnti conseguenti allo svolgimento dell'attività preparatoria alla voga e agonistica.

Per le coperture assicurative relative allo svolgimento di altre attività sportive, si rimanda ai relativi Regolamenti.

CAPITOLO II

SOCI E LORO CATEGORIE, QUOTE SOCIALI, ASSUNZIONI, DIMISSIONI

Art. 6

Possono far parte della Società, in qualità di Soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia ricreative che sportive, svolte dalla Società stessa, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

I Soci di distinguono in ONORARI, BENEMERITI, ORDINARI, AMATORIALI ed ATLETI.

Sono Soci Onorari quelle persone che per meriti personali o per vantaggi speciali resi o che potranno arrecare alla Società, verranno dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, dichiarati tali dalla maggioranza assoluta dei votanti. Se detta designazione riguarda le donne, queste saranno denominate Patronesse.

Sono Soci Benemeriti, su delibera dell'Assemblea Generale a maggioranza assoluta, quei Soci che con la loro attività sportiva hanno contribuito alla conquista, sotto i colori sociali, di Campionati Italiani, Europei, Mondiali e Olimpiadi.

Sono Soci Ordinari coloro che partecipano alla vita ordinaria della Società, che pagano la quota associativa con periodicità annuale.

In base alle disposizioni della Federazione Italiana Canottaggio i Soci che compiono attività sportiva non agonistica si definiscono Amatoriali, mentre sono tesserati come Atleti i Soci che praticano il canottaggio agonistico nelle varie categorie.

Spetta inoltre ai Soci la qualifica di "fondatori", se iscritti ininterrottamente dall'anno della fondazione della Società, cioè dal 1910.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni alla Società e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti i Soci hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti i Soci e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo. Il numero dei Soci è illimitato.

La determinazione della misura della quota associativa è di competenza dell'Assemblea Generale Ordinaria. La quota associativa non è comunque rivalutabile nel corso dell'anno né in alcun modo trasmissibile, salvo il trasferimento a causa di morte.

Il Consiglio Direttivo può stabilire delle quote aggiuntive differenziate a seconda della categoria di appartenenza dei Soci o dei servizi da loro utilizzati o per il pagamento di corrispettivi specifici.

Ogni Socio deve versare la quota associativa e le eventuali quote aggiuntive entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

Chi intende essere ammesso come Socio deve, sugli appositi moduli forniti dalla Società, farne domanda al Consiglio Direttivo al quale compete l'accettazione o meno della stessa. Tale domanda implica intera ed assoluta adesione al presente Statuto ed annesso Regolamento e l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni sia dell'Assemblea Generale che del Consiglio Direttivo nel limite delle loro attribuzioni.

La domanda deve essere accompagnata dall'importo della quota associativa annuale.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo comunicherà all'interessato direttamente la notizia dell'accettazione o l'eventuale mancata ammissione a Socio, fornendo in quest'ultimo caso un giudizio motivato. Contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso appello all'Assemblea Generale. L'adesione alla Società è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo il diritto di recesso da parte del Socio.

La Società s'impegna a tesserare alla Federazione Italiana Canottaggio o ad altra Federazione Sportiva Nazionale (F.S.N.) per le relative discipline di appartenenza tutti i propri atleti, tecnici e dirigenti.

Art. 9

Sono ammessi come Soci tutti i giovani di ambo i sessi, fermo restando che per età antecedente il 18° anno la domanda e la dichiarazione di manleva di responsabilità dovranno essere controfirmate oltre che dall'interessato anche da chi esercita la patria potestà. L'ammissione a socio e l'eventuale attività remiera, anche se agonistica, è da considerarsi in assoluto come dilettantistica quindi non soggetta a retribuzioni di sorta.

Art. 10

Le dimissioni da Socio devono essere inviate per lettera al Consiglio Direttivo. Sarà comunque dimissionario il Socio che non abbia ottemperato al pagamento della quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

CAPITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 11

I Soci hanno diritto:

a) all'uso del materiale sociale secondo quanto stabilito dal Regolamento interno.
b) di vestire la divisa sociale secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento citato.
c) di partecipare alle Assemblee Sociali e di far parte del Consiglio Direttivo o delle Commissioni speciali.
d) di fregiarsi del distintivo sociale.
e) di prendere parte alle regate sentito il parere dello staff tecnico.
f) di usufruire di tutti i vantaggi che la Società offre.

Tutti i soci hanno comunque diritto, sin dal momento dell'ammissione, di partecipare alle Assemblee sociali e ad ogni altra forma di attività associativa.

I soci possono esercitare, se maggiorenni, il diritto di voto e possono essere eletti come membri degli organi sociali, nei limiti di quanto stabilito all'art. 19, 2° comma del presente Statuto.

Art. 12

I Soci hanno il dovere di:

a) osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti in materia sportiva.
b) mantenere specchiata condotta morale nell'ambito della Società e al di fuori di essa.
c) versare nei termini stabiliti sia le quote associative che quelle aggiuntive.
d) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere alla Società.

Art. 13

Le divergenze che sorgessero tra Soci saranno amichevolmente trattate dai Probiviri designati dal Consiglio Direttivo in carica.

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni:

a) avvertimento; b) ammonizione; c) diffida; d) ammenda;
e) sospensione a tempo illimitato; f) radiazione

Art. 14

I Soci cessano di appartenere alla Società nei seguenti casi:

a) dimissione volontaria.
b) morosità protrattasi oltre il termine di scadenza previsto per il versamento della quota associativa annuale.
c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Società, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il Socio radiato potrà essere reintegrato nei suoi diritti quando ottemperi alle disposizioni del Consiglio Direttivo.
[illegible] scioglimento della Società ai sensi degli art. 37 e 38 del presente Statuto.
[illegible] decesso

[illegible] Socio decaduto non può vantare alcun diritto verso la Società.

[illegible] provvedimento di radiazione di cui al precedente punto c) assunto dal Consiglio [illegible] deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria utile. Nel corso di tale [illegible] a cui deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in [illegible] una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso [illegible] svolgimento dell'Assemblea.

CAPITOLO IV

AMMINISTRAZIONE SOCIALE

Art. 15

Gli organi sociali sono:

a) l'Assemblea generale dei Soci.
b) Il Presidente.
c) Il Consiglio Direttivo.

La Società è regolata dalle deliberazioni delle Assemblee generali ordinarie annuali o straordinarie, regolarmente costituite, le quali rappresentano l'universalità dei Soci.

Il Consiglio Direttivo si cura dell'amministrazione e della disciplina interna, nel rispetto delle delibere prese dall'Assemblea generale.

Art. 16

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio di ogni anno e terminano il 31 dicembre successivo. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico finanziario ed un bilancio preventivo, oltre ad una relazione tecnico-sportiva da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale secondo le disposizioni del presente Statuto. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti i Soci, con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 17

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo della Società ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è convocata di regola una volta l'anno e straordinariamente quando lo si ritenga necessario, per gli interessi e fini sociali da parte del Consiglio Direttivo o da almeno la metà più uno dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa all'atto della richiesta, tramite domanda scritta, motivata, indirizzata al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è anche organo giudicante della Società e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto. Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

L'Assemblea generale straordinaria delibera sulle seguenti materie:

. approvazione e modificazione dello Statuto sociale.
. atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.
. scioglimento della Società e modalità di liquidazione.

Art. 18

L'Assemblea Generale dei Soci deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale precedente per discutere e deliberare sui seguenti argomenti:

- approvazione del rendiconto morale.
- Approvazione del rendiconto economico finanziario che deve essere redatto annualmente sulla base delle normative fiscali pro-tempore vigenti.
- Nomina del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti in concomitanza alla scadenza del mandato biennale.
- Per trattare di tutte quelle questioni che possono interessare il buon andamento della Società e deliberando solo su quelle che sono poste all'ordine del giorno.

Art. 19

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco dei Soci aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

I soci che sono tesserati da almeno un anno dalla data di accettazione della domanda di ammissione hanno diritto – se maggiorenni, di esercitare il voto singolo (ai sensi dell'art. 2532, 2° comma del C.C.) e possono rappresentare anche un solo altro Socio a condizione che ne abbiano ricevuto delega scritta. Tale voto ha valore deliberativo per le questioni poste all'ordine del giorno ed elettivo per la nomina degli organi amministrativi (Consiglio Direttivo e Commissioni speciali) dei quali potranno far parte i Soci maggiorenni tesserati da almeno un anno a partire dalla data di accettazione della domanda di ammissione.

In caso di votazione in parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea. Votazioni a scrutinio segreto potranno essere effettuate soltanto in presenza di mozioni alle quali fossero interessati singoli Soci per fatti e atti lesivi al buon nome della Società.

Le deliberazioni dell'Assemblea assieme ai rendiconti dell'esercizio sociale dell'anno precedente vengono esposti nei locali sociali perché tutti i Soci possano prenderne visione.

Art. 20

E' dovere di ogni Socio intervenire alle Assemblee ed alle riunioni quando convocato, e collaborare con tutte le forze allo sviluppo materiale e morale della società.

Per i componenti del Consiglio Direttivo il concetto di cooperazione si manifesta necessariamente attraverso un impegno diretto che, seppur con differenti obblighi, a seconda degli incarichi svolti, deve accomunare tutti su un piano di reciproca stima e rispetto.

Il maggior o minore impegno può compensarsi con apporti finanziari lasciati alla libera discrezionalità dei Consiglieri.

Art. 21

L'Assemblea non può deliberare su pratiche non comprese all'ordine del giorno. La votazione, eccetto il caso della designazione dei Soci ad Onorari e Benemeriti, per la quale, come prescritto all'art. 6, occorre la maggioranza assoluta dell'Assemblea, ha luogo per alzata di mano e le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei Soci presenti.

Art. 22

Qualunque proposta che uno o più Soci intendessero sottoporre all'Assemblea Generale, in aggiunta a quella del Consiglio, potrà essere presentata in segreteria societaria 10 giorni prima della data dell'Assemblea e dovrà portare la firma di almeno 5 Soci aventi diritto al voto in Assemblea.

Art. 23

L'Assemblea ordinaria o straordinaria, salvo casi di urgenza per quest'ultima, saranno precedute da avviso almeno 10 giorni prima della data fissata. La forma più idonea di pubblicazione verrà lasciata al Consiglio Direttivo che opterà tra manifesto murale da affiggere nel comprensorio cittadino, lettera o similare da inviare al domicilio di ogni socio, manifesto esposto nei locali sociali.

Art. 24

L'Assemblea convocata tanto ordinariamente che straordinariamente nel modo e nel tempo prescritto dagli articoli precedenti è valida, in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tanto l'Assemblea ordinaria che la straordinaria sono valide in seconda convocazione (almeno dopo mezz'ora dall'ora della prima convocazione) qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, deliberando con il voto dei presenti, salvo il disposto degli articoli 37 38 e 39 per quanto riguarda lo scioglimento della Società e le modifiche allo Statuto.

Art. 25

Nell'Assemblea generale elettiva, per acclamazione si nominerà colui che dovrà presiederla, escludendo i membri del Consiglio; le altre saranno dirette dal Presidente della Società.

CAPITOLO V

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 26

La Società è diretta e amministrata da un Consiglio eletto dall'Assemblea generale ordinaria con votazione a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di 9 e non più di 15 membri eletti fra i Soci. Ogni Socio avente diritto di voto può esprimere fino a 15 preferenze fra coloro che si sono candidati secondo i termini stabiliti dal regolamento. Saranno designati i primi della graduatoria quali componenti il Consiglio Direttivo, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità. Tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea 1 sarà Atleta e 1 insegnante tecnico.

Nella prima riunione del Consiglio, subito dopo l'Assemblea generale, questo nomina tra i suoi componenti il Presidente. La sua elezione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti. La stessa regola vale per l'elezione dei vice-presidenti, di cui il Consiglio stabilisce il numero. Si procede quindi alla nomina del Cassiere, del Segretario, dell'Economo che devono essere scelti tra i Consiglieri eletti, dei Direttori e vice-direttori del canottaggio, come pure, se necessario, dei coadiutori del Segretario e del Cassiere. I Direttori degli altri sport nautici possono essere scelti anche tra Soci non facenti parte il Consiglio. In questo caso verranno aggregati di fatto al Consiglio Direttivo, parteciperanno alle riunioni ma con voto esclusivamente consultivo.

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci maggiorenni, regolarmente tesserati alla Federazione Italiana Canottaggio, in regola con il pagamento delle quote associative e che:

a) non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
b) Non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
c) Non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo così eletto ed i Direttori addetti, come sopra nominati, durano in carica 2 anni solari e sono prorogati al massimo per i successivi 4 mesi, entro i quali dovranno essere effettuate le elezioni, in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria annuale. I membri del Consiglio Direttivo e i Direttori addetti possono essere rieletti ad ogni scadenza di mandato.

Art. 28

Se durante il periodo di gestione si verificano defezioni fra i Consiglieri, fra i Direttori o fra i coadiutori per dimissioni o altre valide motivazioni, il Consiglio ha diritto di surrogare il consigliere uscente con altro Socio che nella votazione alle cariche sociali aveva riportato il

maggior numero di voti dopo gli eletti. Questi dura in carica fino alla fine del periodo nel quale è avvenuta la surroga.

Art. 29

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno con cadenza trimestrale ogni qual volta lo richieda il Presidente, quando sia richiesto da almeno 7 Consiglieri e ogni qual volta l'interesse sociale lo esiga. Le riunioni sono valide e deliberative se sono presenti la metà più uno dei membri ufficialmente eletti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando:

a) l'Assemblea generale non approva il rendiconto economico finanziario e il bilancio preventivo.
b) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

In questi casi, fino alla sua nuova costituzione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della Società.

Art. 30

Il Presidente controlla il funzionamento della Società nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Nei rapporti interni, in assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, la rappresentanza sociale fa capo al Consigliere presente più anziano.

Al Presidente è fatto carico di:

a) curare e coordinare le relazioni esterne, sempre fermo restando l'istituto della delega ai Vice Presidenti o agli esperti di ogni settore, con pubbliche e private amministrazioni, con enti ed aziende erogatrici di beni e di servizi, ditte fornitrici di attrezzature.
b) Convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso.
c) Firmare gli atti ed eventualmente delegarne la firma.
d) Sottoscrivere e risolvere contratti di gestione di beni e servizi.
e) Promuovere l'assegnazione di contributi da enti, istituzioni e privati.
f) Stipulare contratti pubblicitari, radio/televisivi e sponsorizzazioni propriamente dette e, in particolare, tutte le iniziative idonee a valorizzare e incrementare l'immagine socio/sportiva della Società che, attraverso queste forme pubblicitarie adegua le entrate da destinare allo svolgimento delle attività di promozione sportiva.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri ad un Vice Presidente.

Art. 31

Il Cassiere è incaricato:

a) dell'esazione delle quote associative e di ogni altro provento della Società.
b) di eseguire i pagamenti dietro presentazione di regolare mandato compilato dal Segretario col visto del Presidente e dietro quietanza dell'assegnatario.
c) di compilare i rendiconti economici finanziari annuali sulla base di corretti principi contabili.
d) di presentare alla fine dell'anno o anche a richiesta del Consiglio Direttivo il rendiconto economico finanziario.

Il Cassiere in deroga ed a maggior chiarimento di quanto esposto al punto b) può autonomamente effettuare pagamenti ricorrenti come tasse, utenze, adempimenti fiscali ed assicurativi, nota di acquisti ricorrenti di materiali per manutenzioni e riparazioni di strutture sociali.

Analogamente si comporterà al verificarsi di evenienze passive impreviste e urgenti, purché la constatazione di fatto sia responsabilmente sollecitata dal Consigliere o Direttore preposti a quel settore o servizio sociale.

Art. 32

Il Segretario o per esso il Vice Segretario:

a) ha lo speciale incarico delle comunicazioni del Consiglio ai Soci, e cura la corrispondenza d'accordo col Presidente.
b) Compila i verbali delle sedute del Consiglio e delle Assemblee.
c) Custodisce l'archivio della Società.
d) Contrassegna gli atti amministrativi
e) Tiene nei locali sociali il libro dei Soci.

Art. 33

L'Economo:

a) deve avere un inventario di tutto il materiale sociale, mobile ed immobile.
b) Deve curare la manutenzione dei locali e del materiale.
c) Propone al Consiglio quelle riparazioni che crede necessarie.
d) Vigila sul decoro delle divise dei Soci e ne riferisce al Presidente per gli opportuni provvedimenti e per l'osservanza degli articoli del Regolamento.

Art. 34

I Direttori di canottaggio e degli altri settori si riservano tutta la parte sportiva disciplinata dal Regolamento. I Vice Direttori li coadiuvano e li surrogano.

Art. 35

I Revisori dei conti in numero di 2 nominati dall'Assemblea generale hanno il controllo dell'amministrazione economico finanziaria della Società.

Il loro incarico consiste nell'esame delle scritture contabili e relativa documentazione, imputazione di entrate ed uscite in bilancio secondo le finalità sociali e nel controllo materiale dei fondi a mani del Cassiere. Una relazione accompagnerà il bilancio e ne sarà parte integrante. Verrà portata a conoscenza dell'Assemblea generale in occasione della presentazione del rendiconto finale.

Art. 36

Il Consiglio Direttivo dichiara dimissionari quelli fra i suoi membri che, regolarmente avvisati e non curandosi di giustificare la loro assenza, non intervengono per tre volte consecutive alla seduta.

CAPITOLO 6

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' E MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 37

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza della Società, Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea straordinaria dei Soci. Ai sensi dell'art. 21 del C.C. per deliberare lo scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ¾ dei Soci. Non è ammesso il voto per delega.

Art. 38

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà una commissione liquidatrice che potrà essere rappresentata in tutto o in parte dallo stesso Consiglio Direttivo in carica, composta comunque da non meno di cinque membri, in questo caso eletti fra i Soci presenti, che deciderà entro sei mesi, sulla destinazione del patrimonio sociale. Esso dovrà essere comunque devoluto ad altra associazione con analoghe finalità marinare e sportive della Città o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 legge 23/12/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nell'eventualità fosse necessario, il Consiglio Direttivo o la commissione liquidatrice incaricata dello svolgimento del mandato, potrà avvalersi della collaborazione e consulenza di fiduciari F.I.C. Regionali.

Art. 39

Il presente Statuto non è suscettibile di modifiche o aggiunte se non per parte dell'Assemblea Straordinaria dei Soci con la presenza di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

CAPITOLO 7

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 40

La Società annualmente festeggerà la data di fondazione con una manifestazione sportiva e anche, se crederà, con una festa nei locali sociali. L'organizzazione dei festeggiamenti ed il programma per tale ricorrenza sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 41

All'inizio dell'anno sportivo il Consiglio Direttivo, sentito il parere dello staff tecnico, stabilirà il calendario delle manifestazioni a cui la Società dovrà partecipare.

Art. 42

Tutti i premi vinti in regate dai soci, ove abbiano corso sotto il nome della Società, consistenti in bandiere, oggetti d'arte, medaglie destinate alle imbarcazioni ecc. sono di assoluta spettanza della Società quando anche l'imbarcazione con la quale si partecipa alla regata fosse di proprietà dei concorrenti. Le sole medaglie destinate dal programma ai vogatori sono di proprietà dei vincitori.

CAPITOLO 8

BANDIERA E GUIDONE

Art. 43

A bandiera della Società è formata da un rettangolo di due metri per uno di colore blu con rettangolo bianco nell'angolo superiore vicino all'asta e tre stelle rosso granata in linea diagonale dall'alto al basso.

Art. 44

Il guidone della Società è un gagliardetto con linea rosso granata obliqua in campo blu, giusto l'esemplare esistente in Società.

Art. 45

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Canottaggio e, in subordine, le norme degli artt. 36 e seguenti C.C..

Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il C.O.N.I. o le Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva, alle quali la Società è affiliata, possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che dette variazioni saranno in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 febbraio 2008

Firma
del Segretario dell'Assemblea

Firma
del Presidente dell'Assemblea

Nota: la versione qui riportata dello Statuto della Canottieri Argus 1910 a.s.d. è quella approvata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 febbraio 2008. Si dichiara che questa copia è conforme all'originale.

Il Presidente
Francesco Ferretto

Registrato a Rapallo ... 21 APR. 2008
al N. 1284 Mod. 3
euro € 168,00 (centosessantotto/00)

AGENZIA ... UFFICIALE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE